



Emilio Betti e le lezioni di diritto civile sui contratti agrari. Teoria generale del negozio, proprietà produttiva e valore dell'autonomia privata nel pensiero del giurista camerte*



Francesco Sangermano

Prof. ass. dell'Università di Roma "Tor Vergata"

1. Il mio interesse per questo volume va oltre il dato scientifico di assoluto valore che caratterizza un'opera come quella di Emilio Betti a cui sono dedicate queste riflessioni.

Come è noto il mio Maestro Giovanni Battista Ferri negli anni romani dedicati all'insegnamento nella facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, oltre alla titolarità delle cattedre di istituzioni di diritto privato e di diritto civile, ha ricoperto il ruolo di titolare della cattedra di diritto agrario, ripercorrendo una nobile tradizione accademica che vedeva i civilisti, quali ad esempio Stefano Rodotà, Michele Giorgianni e Giorgio Giampiccolo, assumere l'insegnamento giusagraristico nelle aule universitarie.

E fu proprio in quel periodo che ebbi modo di conoscere le *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari* di Emilio Betti oggi nuovamente disponibili grazie alla ristampa anastatica nella prestigiosa collana della Scuola di specializzazione in Diritto civile dell'Università di Camerino diretta da Pietro e Giovanni Perlingieri.

Ma accostare i due Maestri non è un dato meramente contingente: pur nella diversità di formazione e di sensibilità entrambi i civilisti hanno svolto delle vere e proprie lezioni di diritto civile sull'impresa e i contratti agrari.

Era, in effetti, il corso di diritto agrario del Prof. Ferri¹, analogamente a quello del giurista camerte, un corso di diritto civile in cui storia della codificazione e dogmatica si

* Il contributo riproduce con integrazioni e note di approfondimento la relazione illustrata nel Seminario di studio *"Emilio Betti e le lezioni di diritto civile sui contratti agrari nel prisma della funzione sociale del diritto tra causa del negozio e diritto di proprietà"* svoltosi presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" l'11 giugno 2026, con il patrocinio dell'Associazione Civilisti Italiani e della Sisdic (Regione Lazio) in occasione della ristampa anastatica del volume di BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, Milano, 1957 nella Collana della Scuola di perfezionamento in diritto civile, Università di Camerino, Napoli, 2025.

¹ Cfr. SANGERMANO, *Giovanni Battista Ferri e il diritto agrario. Tra storia della codificazione e pagi-*

intrecciavano in maniera indissolubile ed i richiami al magistero di Betti erano comprensibilmente vasti e culturalmente profondi.

Al di là quindi dell'aspetto scientifico è agevole comprendere come l'essermi occupato di questo denso volume abbia costituito per me una sorta di *recherche* del tempo perduto e della memoria.

Dopo aver svelato questo aspetto, per così dire intimistico della mia particolare attenzione per l'opera dell'illustre studioso, vorrei qui evidenziare alcuni snodi fondamentali del volume di Betti che così potremmo riassumere: il contesto storico sociale e politico dell'epoca del volume; la complessità delle lezioni con importanti pagine di teoria generale del negozio che vanno ben oltre il diritto agrario; la questione dell'autonomia scientifica del diritto agrario rispetto al diritto civile; la lucida visione di problemi che affliggono tuttora il giurista; la *vis* polemica di Betti unita alla sua onestà intellettuale; le prenozioni civilistiche sugli atteggiamenti dell'autonomia privata; l'intervento pubblico e normativo sui contratti agrari: un laboratorio della civilistica; la mezzadria archetipo dei contratti agrari; un dialogo scientifico ed umano tra Filippo Vassalli e Betti; la proprietà dietro l'impresa; l'interesse generale ovvero il prisma della funzione sociale del diritto nell'analisi degli istituti della causa e della proprietà responsabilizzata (richiamando Weimar); il crepuscolo della mezzadria come crepuscolo della società contadina. Gli algidi schemi di pensiero del diritto civile nella dialettica del diritto agrario calato nella realtà delle cose e degli uomini.

Sono profili fondamentali che si ritrovano nell'opera del giurista di Camerino e che già ci fanno comprendere come quelle lezioni siano molto di più rispetto ad un'opera destinata all'insegnamento in un corso formalmente di diritto agrario.

2. Nel volume del Maestro camerte si ritrova, in effetti, un capitolo essenziale della cultura non solo giuridica ma anche economica, sociale e storica: il titolo è stato per certi versi lungimirante.

Betti parla espressamente di lezioni di diritto civile sui contratti agrari.

Quel titolo non si spiega esclusivamente con la finalità didattica dell'opera: esprime un convincimento solido e profondo.

In primo luogo, è netta come il carattere dello studioso la scelta di campo: sono appunto lezioni di diritto civile non di diritto agrario!

In secondo luogo, e come si vedrà, ciò consente a Betti di allargare lo sguardo sino ad un orizzonte di riflessioni di teoria generale sul negozio e sull'autonomia privata.

La specificità dei contratti in agricoltura non giustifica per lo studioso una legittimazione di autonomia scientifica della materia: questione, quest'ultima, che come è noto tormenta ed affligge il diritto agrario sin dalle sue prime elaborazioni e configurazioni.

Scrivo nel capitolo I del volume: «Il diritto agrario non è che una branca del diritto civile. Esso presenta bensì alcuni caratteri peculiari, ma non tali che giustifichino la tesi

di una sua autonomia scientifica²». Per l'Autore tali peculiarità giustificerebbero solo una esigenza di specificazione normativa: nulla di più.

La questione dell'autonomia scientifica del diritto agrario rappresenta per certi versi un tema classico: un tema, in effetti, ampiamente dibattuto dalla dottrina civilistica e giuscommercialistica così come dalla dottrina agraristica.

Civilisti e giuscommercialisti per la gran parte inclini a negarla, mentre la dottrina agraristica la ritroviamo pressoché unanime nel rivendicarne la peculiare scientificità seppur con diverse sensibilità.

Credo sia sufficiente richiamare il nome di Ageo Arcangeli per rammentare come già l'illustre ideatore del criterio della normalità nel testo originario dell'art. 2135 c.c. fosse contrario all'autonomia scientifica della materia.

Personalmente ho sempre valorizzato il legame fecondo e di organica compenetrazione tra il diritto civile ed il diritto agrario in una razionale prospettiva di unitarietà del diritto privato permeato e attraversato, per così dire, sempre più da istanze ed interessi anche ultraindividuali in cui non poche volte il diritto pubblico ristruttura spazi e territori che un tempo erano custoditi gelosamente come i sacri confini del diritto dei privati: ho cioè guardato al diritto agrario come un civilista appassionato e consapevole delle insopprimibili peculiarità e della comprovata specificità³ di questa branca del diritto in cui l'essenza della materia vivente, della questione agroambientale ed alimentare in connessione con i fenomeni dell'impresa e dell'azienda nel settore primario ne hanno progressivamente ristrutturato ed ampliato in maniera originale il complesso delle regole e dei principi che governano il diritto dell'agricoltura.

Certo, non mi sentirei nell'epoca attuale di esprimermi come fece con ironia Louis Lorvellec: *ne dites pas à mes parents que je m'intéresse au droit rural; ils croient que je suis juriste!*

Ma in realtà la questione dell'autonomia costituisce una tematica comprensibile solo alla luce di un suo inquadramento storico e sistematico al contempo.

Prima dell'unione del codice civile con il codice di commercio avvenuta nel 1942, appare evidente come il diritto agrario ruotasse attorno alla proprietà: solo con la svolta dell'unificazione del diritto privato con l'introduzione della figura dell'impresa agricola ex art. 2135 c.c. iniziarono a dischiudersi le possibilità di una effettiva scienza giusagraristica: il cammino, tuttavia, fu tortuoso sin dall'inizio in considerazione dei profondi legami di quella figura imprenditoriale con il diritto dominicale e, correlativamente, della regolamentazione dei contratti agrari associativi, in teoria destinati a superare il dissidio tra proprietario e coltivatore mezzadro, attraverso una fattispecie di impresa obiettivamente sbilanciata in favore del proprietario non poche volte assimilabile ad un *rentier*.

² BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, Milano, 1957, ora nella ristampa anastatica nella Collana della Scuola di perfezionamento in diritto civile, Università di Camerino, Napoli, 2025, 1.

³ Cfr. nostro *Principi e regole della responsabilità civile nella fattispecie del danno da prodotto agricolo difettoso*, Milano, 2012.

Sul versante, del resto, della codificazione napoleonica, è stato autorevolmente affermato come per i codificatori di Napoleone non vi fosse alcuna necessità di un diritto agrario: «*l'idée même leur eût paru vide de sens. Car leur droit civil des personnes et des biens était le droit agraire de la libération du sol; et ce droit formait toute l'armature du nouveau Code de 1804. Droit civil et droit agraire s'y confondaient*⁴».

Sono riflessioni che possono valere anche per il nostro codice civile del 1865.

È chiaro che in quel contesto giuridico ed economico-sociale la questione della peculiare scientificità del diritto agrario – anche per le note storture della originaria norma sull'impresa agricola (riformulata solo nel 2001) – per lungo tempo si avviluppò attorno al diritto civile, ai diritti reali etc. senza riuscire, almeno apparentemente, a distinguersi da quella radice autorevole: e di ciò l'opinione di Emilio Betti sopra rammentata ne costituisce una delle più significative conferme.

Ma il diritto è immerso nella vita, nell'economia e nella società in un mutuo reciproco condizionamento: è in costante divenire. Da tempo il diritto agrario ha oggettivamente manifestato la sua ontologica peculiarità.

Ma il monito di Betti così come di altri Maestri non può essere sottovalutato: esso, anche nel tempo presente deve cogliersi nel perdurante valore irrinunciabile dell'approccio ordinante delle categorie civilistiche, quali sintassi concettuale del sistema, seppur adattate a quella unicità propria della materia vivente costitutiva del diritto agrario.

Non si tratta di negare o rivendicare in maniera quasi assoluta una autonomia scientifica della materia che, del resto, dopo l'unificazione del diritto privato avrebbe poco senso ma piuttosto di sottolinearne la specificità giuridicamente incentrata pur sempre sul suo legame ontologico con l'attività di coltivazione della terra e sull'allevamento di animali, sull'attività produttiva agricola (fenomeno centrale ed identitario della materia agraristica⁵) nel complesso scenario attuale delle sfide del cambiamento climatico, della sostenibilità ambientale e della *food security*.

In questa prospettiva, mi piace ricordare come per uno straordinario studioso come Paolo Grossi lo studio del diritto agrario rappresentò una delle esperienze strutturali della sua visione del diritto.

Se nel diritto civile, richiamando Filippo Vassalli, i dati della vita si sono tradotti in schemi di pensiero, nel diritto agrario come amava ripetere Grossi si coglie il farsi della sua specialità: un diritto che rinvia alla vita e alla storia di esseri umani in carne e ossa, a un insieme di valori e bisogni che “dal basso”, promanando da una fattualità grezza, dalle cose e dalla realtà, si protendono sull'intero ordinamento.

⁴ SAVATIER, *De l'importance vitale et ignorée du droit agraire*, in *Les métamorphes économiques et sociales du droit privée d'aujourd'hui*, III, Paris, 1959, 212-213.

⁵ Come ci rammentano GROSSI, *L'agricoltura ed il suo diritto nell'età della globalizzazione*, in *Accademia Nazionale di Agricoltura*, Annali, 2006, 19 e le penetranti osservazioni di JANNARELLI, *Metodo e contenuto del diritto agrario nel dialogo di Grossi con gli agraristi*, in *Quaderni Fiorentini*, 2023, I, t. I, 207 s.

3. Ma il titolo esprime molto di più in effetti.

Ciò in quanto l'espresso richiamo al diritto civile consente allo studioso di offrire da par suo quelle che egli chiama prenozioni civilistiche sugli atteggiamenti dell'autonomia privata.

Il volume apparentemente destinato ad una circoscritta funzione di insegnamento si arricchisce in tal modo di concetti di teoria generale sull'autonomia negoziale, richiamando più volte i risultati raggiunti in quel capolavoro della civilistica rappresentato dalla *Teoria generale del negozio giuridico*.

Dunque, il titolo che diede Betti è stato lungimirante: nel volume i profili di diritto agrario, di diritto civile e quelli di teoria generale sul negozio si intrecciano in maniera straordinaria.

Il libro va oltre il dato contingente: si eleva a classico del diritto.

Betti volge il proprio sguardo indagatore, tra le varie tematiche affrontate, all'origine dei negozi giuridici, alla nota contrapposizione tra intenti pratici ed effetti giuridici rispetto all'atto di autonomia, ancora, evidenziando e ribadendo l'esigenza di funzioni causali economico-sociali degne di tutela.

Sono temi, all'evidenza, che trascendono l'analisi dedicata ai contratti agrari per coinvolgere concetti fondamentali dei rapporti tra ordinamento giuridico e attività dei privati.

Argomenti, profili, categorie, valori, problemi etc. che, per così dire, rappresentano il cuore della giuridicità e della peculiarità ontologica del diritto privato, di quella ineliminabile tensione tra libertà e autorità e che disvelano, in ogni giurista, al di là della asserita neutralità nello studio scientifico del diritto, la visione del mondo di ciascuno.

Ed è una scelta metodologica e sistematica da condividere perché ci rammenta come la fatica del giurista non debba mai essere limitata ad aspetti contingenti e segmentati rispetto alla complessità della fenomenologia giuridica.

Betti, anche nell'opera sui contratti agrari sollecita, quindi, lo studioso e l'operatore del diritto ad interrogarsi sull'essenza dell'autonomia dei privati.

Ma quel che preme rilevare è la complessità del pensiero dell'antico Maestro spesso eletto a simbolo di dogmatismo.

Emilio Betti nel delineare questa dialettica rivela, in effetti, un'attenzione ed una consapevolezza straordinarie rispetto al nodo gordiano dell'essenza del negozio giuridico.

Certo, egli più volte ci spiega che l'agente è chiamato soltanto a porre in essere la fattispecie nell'orbita tracciata dall'ordine giuridico⁶.

Ma Betti non si fa imprigionare da gabbie o architetture concettuali-formalistiche.

Se sul piano logico, molte delle sue posizioni sono state oggetto di decostruzione (si pensi alla penetrante analisi di Biagio De Giovanni), al contempo occorre evidenziare come Betti, in definitiva, ci conferma che il diritto non può essere spiegato come una con-

⁶ BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit., 59.

catenazione di concetti da trovare in un mirabile quanto inafferrabile iperuranio dogmatico; quasi come una razionalità matematica: il piano della realtà sociale è coesenziale al suo ragionamento.

È innegabile che per Betti rispetto al negozio siamo di fronte ad un riconoscimento, ad un fenomeno appunto di recezione; il regolamento prescritto dalle parti ai propri interessi nei rapporti reciproci viene assunto nella sfera del diritto ed elevato, con opportune modificazioni, a precetto giuridico dall'ordinamento⁷. Ma i negozi rimangono atti di autonomia privata: anche successivamente alla recezione statale il negozio non perde la sua originaria, ontologica identità.

Qui si anniderebbe una insanabile dicotomia nel ragionamento ad avviso della letteratura successiva: se l'ordinamento concettualmente conferisce il valore di precetto giuridico al negozio, quest'ultimo in definitiva non potrebbe non sottostare ad un superiore ed esclusivo valore o criterio qualificante per cui sarebbe alla fine fatto tra i fatti: trionfarebbe la fattispecie⁸.

È una soluzione che non può soddisfare lo studioso: in altri luoghi del suo magistero, in effetti, il giurista sembra, in maniera più sottile, superare la logica della fattispecie per risolvere quella recezione in un mero conferimento di rilevanza giuridica⁹.

Betti è troppo profondo e attento alla realtà – che come un fiume carsico riemerge sempre in superficie e nei solchi dell'ordinamento – per non accorgersi della denunciata dicotomia o, forse, della inevitabile contraddizione.

In realtà, il giurista di Camerino non vuole sterilire la grandiosa complessità e vitalità del concetto di negozio, malgrado l'obiezione per cui la distinzione tra contenuto (dei privati) ed effetti giuridici (di competenza esclusiva dell'ordinamento) inevitabilmente condurrebbe all'idea esclusivista della fattispecie.

È ciò che riconosce ed evidenzia Natalino Irti – tra i suoi più raffinati interpreti – quando osserva: «Betti, nel dare risposta al problema dell'«attacco» dell'autonomia privata con l'ordinamento statale, non vuol chiudersi in quest'ultimo, e così disperdere la ricchezza di libertà e di iniziativa individuale custodita dal negozio. Le soluzioni proposte nascono da un radicale anti-normativismo (ne è spia l'assidua polemica con le teorie kelseniane) e dall'esigenza di abbracciare tutti i piani della realtà¹⁰».

⁷ BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, 2ª ediz. corr. del 1960, rist., Napoli, 1994, 84-85.

⁸ Cfr. SCALISI, *Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo*, Milano, 1998, 38.

⁹ Così acutamente N. IRTI, *Lecture bettiane sul negozio giuridico*, Milano, 26, il quale aggiunge come l'attenzione degli studiosi non si è fermata su questo spiraglio del pensiero bettiano.

¹⁰ N. IRTI, *Lecture bettiane sul negozio giuridico*, cit., 38. L'illustre studioso recentemente scomparso, op. cit., 63, aggiunge come in Emilio Betti sia presente «un profondo antinormativismo. La legge dello Stato non esaurisce la realtà: neppure la realtà del diritto, che, sovrapponendosi al piano economico-sociale, non riesce né ad assorbirlo né a trasmutarlo. (...) Di qui il negozio bettiano, che è insieme, fatto sociale e fatto giuridico; esercizio di autonomia extragiuridica e fattispecie normativa; assetto di interessi, già attuato ed operato, e criterio di condotta; forza che chiede riconoscimento e potere riconosciuto».

Il giurista camerte, in definitiva, respinge l'appiattimento del negozio al livello delle altre fattispecie, sottolineando con forza come il diritto statale accolga il negozio nella sua essenza, incorporando nel proprio sistema la disciplina già da esso dettata sul piano economico-sociale¹¹.

Anche gli studi successivi hanno rilevato, del resto, come la riduzione del negozio in generale (e del contratto) a mera fattispecie non riesce ad essere compresa sino in fondo.

Ciò in quanto è innegabile prendere atto del dato per cui – malgrado gli sforzi – permane una essenza irriducibile alla mera dimensione del fatto, e cioè una autonoma posizione del negozio che non riesce a tollerare che l'ordinamento giuridico prescelto e da cui si muove possa essere concepito come l'esclusivo criterio qualificante che incide sull'atto di autonomia.

Queste due angolature da cui osservare il fenomeno (quella della regola privata e quella dell'ordinamento) si intrecciano in una unità problematica se non apparentemente impossibile sul piano logico.

In realtà, la classica riconduzione del negozio a fattispecie non appare più persuasiva nemmeno alla luce di un più vasto discorso sulla configurazione degli stessi criteri ordinamentali ed assiologici della contemporaneità, che infondono in quella relazione tra fatto e valore una rivincita delle peculiarità del primo rispetto al meccanismo dell'aligda sussunzione – in apparenza neutrale – insito nel secondo.

La singolarità concettuale del negozio esige, per così dire, una sua comprensione che tenga conto di tale natura che non può essere conculcata da nessuna configurazione astratta: su questo la lezione di Betti tanto nella teoria generale, tanto nell'opera oggetto delle nostre riflessioni è quanto mai attuale e pregnante.

Il negozio, con la sua ontologica ed insopprimibile forza regolatrice, è coessenziale alla dimensione umana e rifugge da ogni rigido recinto dogmatico: nel momento in cui l'autonomia privata innovando e creando si fa portatrice nel concreto perseguimento causale di valori assiologicamente non contrari o addirittura misura e fonte di realizzazione di interessi conformi all'ordinamento e non disgiunti dai parametri di proporzionalità e ragionevolezza, essa varca i confini del mero fatto e ridefinisce, integrandosi con esso, il valore del (parallelo) criterio qualificante attualizzandolo e concretandolo in un processo di circolarità ermeneutica che va dal negozio (e la sua causa) al diritto nella sua complessa unitarietà.

Sta in ciò la perenne creatività dei privati.

Per tali ragioni la logica della fattispecie non potrà mai soddisfare il giurista e di questo Emilio Betti ci ha dato ulteriori e preziose conferme in tutto il suo magistero e riproposte lucidamente in questo volume.

Ma non basta.

Nel libro anche con riguardo alla causa nei contratti agrari emerge la sua nota configurazione, ancora una volta già esposta in maniera scultorea nella Teoria generale del

¹¹ Così N. IRTI, *Lecture bettiane sul negozio giuridico*, cit., 25.

negozio: la causa quale funzione economico-sociale che caratterizza il tipo del negozio e in questo senso tipica¹².

Questa correlazione o meglio sovrapposizione tra la causa e il tipo – che non postula necessariamente una visione astratta del fenomeno quando ci si cali nella dimensione concreta dell'agire contrattuale – rivela ancora una volta una attenzione alla parallela dimensione sociale in cui opera l'autonomia dei privati¹³.

Qui mi sia consentita una riflessione che mi permette, pur nella loro diversa sensibilità teoretica, di accomunare Emilio Betti e Giovanni Battista Ferri.

E mi riferisco non evidentemente alla concezione della causa posto che il primo è stato il più autorevole assertore della causa come funzione economico-sociale ed il secondo è stato l'ideatore della teorica della causa come funzione economico-individuale ma piuttosto alla visione di fondo del negozio giuridico: Betti, come ha evidenziato Natalino Irti, ha cercato in definitiva di salvaguardare il carattere primigenio del negozio, laddove, come abbiamo visto, anche successivamente alla recezione statale il negozio non perde la sua originaria, ontologica identità; Ferri in maniera organica ha sottolineato il valore originario e autonomo del negozio nella sua teoria della compatibilità¹⁴, superando la logica della fattispecie e del riconoscimento.

¹² BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit., 60-61.

¹³ BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit., 61. Cfr. anche BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 192: «Nell'ambiente sociale moderno, le cause di negozi sono tipiche nel senso che, pur non essendo tassativamente indicate dalla legge, debbono però in genere essere ammesse dalla coscienza sociale siccome rispondenti a un'esigenza pratica legittima, a un interesse sociale durevole, e come tali sono valutate degne di tutela giuridica».

¹⁴ Elaborazione teoretica che si deve agli studi di G.B. FERRI. Cfr. dell'Autore *Il negozio giuridico*, Padova, 2001. L'Autore nel saggio *La volontà privata e la teoria del negozio giuridico*, in *Dir. e giur.*, 1998, 24, evidenzia: «Da tempo (ed oggi più che mai), il problema del negozio giuridico (come espressione di una volontà autonoma), deve porsi nei termini alternativi in cui lo poneva, con elegante perentorietà, Biagio de Giovanni: o lo si considera fatto, ed allora è oggetto di valutazione, che rileva in funzione del punto di vista che lo assume come presupposto; oppure lo si considera un valore e in tal caso è necessario affermare senza incertezze, il suo significato di criterio qualificante. Viene con ciò, messa alle strette l'ambigua tendenza esemplarmente espressa nelle idee, ad esempio dello Zitelmann (e che, a ben vedere, sembra fino ai nostri giorni, avere più o meno consapevolmente, permeato tutte le dispute intorno al negozio giuridico) di far appunto coesistere una dimensione *oggettiva* del negozio giuridico (la cui efficacia sarebbe, in quanto *fattispecie*, comunque, da ricondursi all'ordinamento statuale), con quella *soggettiva* (in cui la volontà dichiarata sarebbe chiamata a svolgere, anche sotto il profilo effettuale, un ruolo decisivo). Ma se si considera il negozio giuridico come *valore* (ma non sembra che, all'interno della teoria del negozio e del "sistema" dei fatti giuridici, si possa, a mio giudizio, intenderlo in altro modo), la dimensione della giuridicità non potrà che essere insita in quella stessa autonomia dei privati, di cui esso è espressione».

Per un'analisi critica del concetto di negozio giuridico unitamente alla proposta ricostruttiva della categoria negoziale cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1969.

È una affinità che lega i due studiosi nella loro profonda cultura anche storica che supera ogni appiattimento positivistico.

Nel pensiero e nell'opera scientifica di Betti, compreso il volume dedicato all'impresa e ai contratti agrari, si avverte costantemente la rilevanza di un superiore interesse economico-sociale: è la sua cifra di studioso ed intellettuale, il suo criterio assiologico ed ontologico del diritto, manifestato con particolare vigore e chiarezza già ai tempi della elaborazione della nuova codificazione.

Il senso ultimo delle riflessioni di Betti anche nelle lezioni sui contratti agrari, al di là delle obiettive e note criticità concettuali in tema di causa e tipo evidenziate dalla dottrina successiva¹⁵, è inequivocabilmente rappresentato dalla meritevolezza sociale degli interessi perseguiti nell'atto di autonomia privata.

4. Si tratta di una serie organica di lezioni che rivelano in maniera progressivamente serrata la complessità delle trame sottostanti, il rigore del pensiero, l'estensione dell'analisi sistematica, concettuale, storica e valoriale: una vastità di orizzonti che richiede in queste nostre notazioni una attenzione critico-esegetica che possa consentire anche al lettore di oggi di comprendere più adeguatamente lo scenario in cui si sviluppano i rilievi di Emilio Betti.

Al di là dell'approdo legislativo finale che vedrà l'espunzione della mezzadria e degli altri contratti agrari a struttura associativa dal panorama dei tipi contrattuali consentiti, riducendo la varietà delle forme negoziali in agricoltura allo schema preponderante dell'affitto, il libro oltrepassa di gran lunga il dato transeunte dell'analisi della disciplina in materia di contratti agrari e, in special modo, di quelli associativi.

Se appaiono indubbiamente di grande finezza e straordinariamente rigorose le denunce delle criticità non solo tecniche che l'Autore svolge ed illustra con dovizia di particolari con riguardo al progetto di riforma dei contratti agrari (nelle sue varie e progressive formulazioni testuali), ciò che emerge quale dato essenziale dell'opera è da un lato l'onestà intellettuale del giurista di Camerino e, dall'altro, la sua capacità di riuscire a fornire una sistemazione della materia che esalta, per così dire, il lavoro e la missione del giurista: non mero esegeta né automa subalterno alla lettera della legge¹⁶ ma costruttore della società *sub specie juris* in base alla *Weltanschauung*, alla visione del mondo che emerge dall'ordinamento costantemente *in fieri*.

È qui che si coglie con nitore il valore persistente dell'opera di Betti che ne consente la qualificazione in chiave di classico del diritto.

L'illustre studioso, ovviamente, trattandosi di un volume che nasce dall'esperienza sul campo dell'insegnamento accademico, indaga le peculiarità dogmatiche e applica-

¹⁵ G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966. Sulla causa cfr. altresì C. SCOGNAMIGLIO, *Problemi della causa e del tipo*, in *Tratt. del contratto*, a cura di G. Vettori, diretto da V. Roppo, II, Milano, 2006, 85 ss.

¹⁶ BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit., 200.

tive dei contratti agrari con particolare riguardo a quello di mezzadria, estendendo la sua lucida analisi intellettuale anche al contratto di colonia parziaria e al contratto di soccida e ad altre specie negoziali: non trascura nemmeno di rimarcare le numerose varianti tipologiche dei contratti in agricoltura nella consapevolezza dell'importanza delle consuetudini (un tempo costituenti quasi il fondamento dell'agrarietà) e delle specificità geografiche rispetto all'originarsi di tali negozi.

Betti, anche in ragione dei suoi noti convincimenti, non poteva non sottolineare le profonde novità introdotte dal codice civile del 1942 rispetto alla nuova configurazione e strutturazione dei contratti agrari: dallo schema commutativo a quello associativo.

Ma se questi ultimi aspetti, unitamente alla descritta asserita non autonomia scientifica del diritto agrario rispetto al diritto civile sono, all'evidenza, profili correlati allo studio di istituti propri della materia agraristica, si rinvencono nel volume dei nodi problematici che tuttora affliggono il giurista del XXI° secolo: alludiamo a quella crisi profonda delle istituzioni che nasce da una ipertrofia del precitato positivismo legislativo¹⁷ e che Betti non ha remore nel considerare come la causa del declino del diritto laddove con la consueta *vis* polemica dedica pagine serrate alla decostruzione dei progetti di riforma della mezzadria.

Eloquente, al riguardo, il Maestro quando denuncia le patologie del sistema legislativo, muovendo dalla critica portata alla riforma: «alla base delle opinioni di tutti i discutenti sta la premessa che il legislatore possa fare tutto quello che vuole, che il diritto non sia ordine di convivenza radicato nella coscienza sociale e rispondente a certe convinzioni degli interessati, ma sia il portato di un'autorità superiore la quale impone quello che a lei pare¹⁸».

Aggiunge lo studioso come ormai si registri una babelica inflazione delle leggi, che mirano non all'interesse generale ma alla protezione di interessi settoriali, di classe che minacciano la generalità delle norme col crescente discostarsi dai principii. Si è attraversata la fase delle codificazioni per giungere alla nomogenesi odierna che produce leggi nel segno dell'effimero...

Betti non esita, quindi, a riassumere la sua posizione affermando che dove si scorge il declino del diritto la causa è da rinvenirsi nella sopravvalutazione della legge rispetto all'interpretazione che dipende da una concezione statalistica del diritto, la quale ignora e svaluta il compito dell'interpretazione stessa¹⁹. Egli rammenta, al riguardo, la lungimiranza di altri studiosi quali Carl Schmitt, Francesco Carnelutti e Georges Ripert, «giuristi pensosi dell'avvenire della nostra civiltà²⁰».

¹⁷ Sull'«idolatria» legislativa e sul positivismo legislativo, nella prospettiva comparatistica, v. le riflessioni di GRONDONA, *Emilio Betti e la comparazione giuridica: premesse per una discussione*, in Banfi, Stolfi, Brutti (a cura di), *Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione: Emilio Betti (1890-1968). La cultura giuridica. Testi di scienza. Teoria e storia del diritto*, Roma, 2020, 255 s.

¹⁸ BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit., 199.

¹⁹ BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit., 204.

²⁰ BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit., 204.

Il giurista di Camerino ci sorprende per l'attualità del suo pensiero; quasi riecheggia, precorrendo i tempi, molte delle penetranti critiche sul positivismo sviluppate dalla mente finissima di Paolo Grossi²¹ pur nella diversità nota di convincimenti, sensibilità ed ispirazioni.

5. Tornando al contesto storico in cui furono elaborate queste lezioni occorre ribadire come molte delle posizioni di Betti si spiegano e più adeguatamente si comprendono, in effetti, quando le stesse vengano collocate in maniera razionale nel periodo storico in cui furono esternate e dialetticamente difese: ma sarebbe certamente un errore ritenere che le idee dell'antico Maestro siano ormai del tutto anacronistiche e consegnate, al massimo, ad una erudita analisi storiografica.

In realtà, Emilio Betti laddove affronta con il consueto e noto rigore e, sotto certi aspetti, con una asprezza di toni inusuale gli istituti del diritto agrario (molti dei quali ormai consegnati al passato) quali la mezzadria e gli altri contratti agrari associativi, continua a sollecitare il giurista anche del tempo presente a riflettere su questioni di assoluta rilevanza.

Si pensi alla profonda analisi delle conseguenze negative determinate dal precitato positivismo legislativo ed alla connessa denuncia delle «tendenze disintegranti, che nelle società moderne mirano non all'interesse della società nazionale, ma alla protezione contingente di interessi particolari»²² e che, in definitiva, minano il diritto, la sua essenza e la sua funzione.

Ancora, si rifletta sulle notazioni del Maestro in ordine alla prospettiva con cui guardare al problema generale dell'autonomia privata, pur muovendo dall'angolo visuale particolare dei contratti agrari.

Una autonomia tipologica e contenutistica che ha, come noto, subito nel diritto dell'agricoltura una progressiva limitazione e restrizione a partire dalle scelte normative che ispirarono i progetti di riforma criticati con severità dall'illustre studioso e che sfociarono nella legge del 1964 sul divieto di stipula di nuovi contratti di mezzadria, per giungere sino alla nota legge sui patti agrari del 1982 in tempi più recenti e a noi vicini.

Allargando l'orizzonte e le prospettive con cui esaminare l'opera, ci si rende conto che le preoccupazioni di Betti sugli interventi limitatrici dell'autonomia nei contratti agrari, le critiche sulla compressione della differenziazione della varietà degli schemi contrattuali etc. segnano, per così dire, l'avvio e il progressivo concretamento di un tor-nante della storia del diritto civile, anticipando, per certi versi, l'espressione di una serie di riflessioni fondamentali della civilistica sul contratto in generale, sull'integrazione del negozio, sul tipo contrattuale, sull'incidenza del diritto pubblico nel diritto privato²³.

²¹ Cfr. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998.

²² BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, Milano, 1957, 202.

²³ Cfr. JANNARELLI, *Metodo e contenuto del diritto agrario nel dialogo di Grossi con gli agraristi*, in *Quaderni Fiorentini*, 2023, I, t. I, 201-202: «Non può negarsi, infatti, che sin dal dibattito intervenuto agli inizi degli anni cinquanta e poi, più decisamente, a proposito della legge n. 756 del 1964, la legi-

Tanto da poter affermare che la rilevanza socio-economica dei rapporti in agricoltura abbia costituito sul versante del diritto *un irrinunciabile laboratorio* per la scienza giuridica privatistica impegnata nella revisione di molti dei dogmi del diritto civile.

Nei capitoli successivi (in particolare quelli ricompresi tra il II e l'VIII capitolo) Betti si sofferma sulla delimitazione dei contratti agrari, evidenziandone caratteristiche e specificità non solo con riferimento alla nozione e alla diversificazione strutturale e funzionale rinvenibile nei vari contratti associativi e in quelli commutativi ma allargando la propria indagine anche su profili economici e in relazione ad aspetti e problemi della disciplina delle differenti tipologie dei contratti in agricoltura: contratti rispetto ai quali si staglia per importanza storica ed economica quello di mezzadria.

Emilio Betti dimostra di padroneggiare non solo il punto di osservazione proprio del giurista ma anche quello, potremmo dire, socio-economico delle questioni affrontate. Egli, in altre parole, riesce a sintetizzare e a rappresentare ad es. il diverso atteggiamento del mero concedente (che si limita a far propria la rendita fondiaria) o, all'opposto, del proprietario virtuoso che si impegna nella gestione e nella compartecipazione dell'impresa agraria e, simmetricamente, del coltivatore autonomo protagonista o inserito unitamente al proprietario nel rischio dell'attività economica organizzata in agricoltura.

Potremmo dire che la mentalità del *rentier* o, all'opposto, del proprietario imprenditore così come del mezzadro responsabile e responsabilizzato nella conduzione dell'impresa mezzadrile equivalgono a criteri con cui analizzare e spiegare molti dei fenomeni che hanno determinato ascesa o declino, sinergia o, più realisticamente, conflittualità dei rapporti agrari. Anche nel settore primario, evidentemente, un'*etica responsabile del fare* costituisce fattore di sviluppo e progresso sociale rispetto alla posizione statica e talvolta parassitaria di una proprietà inerte e distante anni luce dalla sua funzione sociale.

L'analisi di Betti è calata in definitiva nella realtà: non è affatto astratta malgrado il suo noto rigore dogmatico che si accompagna ad uno stile quasi scultoreo delle definizioni e delle sottolineature critico-ricostruttive che l'antico Maestro offre anche con riguardo agli istituti del diritto agrario e ciò pur tenendo conto dei suoi convincimenti politici o della sua formazione culturale.

slazione sui contratti agrari ha rappresentato il fondamentale campo di concreta sperimentazione dell'intervento pubblico in economia destinato ad incidere sull'autonomia contrattuale dei privati. Tale intervento ha coinvolto punti nevralgici della ricostruzione giuridica del contratto che hanno indubbiamente alimentato la ripresa su basi rinnovate della riflessione sul contratto in generale. La grande stagione della riflessione sul tipo contrattuale, sull'integrazione del contratto, sul contenuto del contratto, e più in generale sul rapporto appunto tra intervento pubblico ed autonomia privata, al di là della soltanto conclamata occasione legata ad una presunta programmazione economica che avrebbe dovuto incidere sull'autonomia contrattuale dei privati, ha indubbiamente rinvenuto negli interventi sui contratti la concreta attivazione di alcuni principi, presenti nel codice civile, ma per molto tempo non valorizzati dalla letteratura giuridica».

6. Per Betti nei contratti di scambio quale quello di affitto – ed in cui il protagonista dell'impresa a proprio rischio è il solo affittuario – si rivela la disaffezione del locatore per la vita dell'azienda agraria; una volontaria e deprecabile disaffezione che consente la sua estromissione dalla gestione rimessa esclusivamente a chi conduce il fondo mediante il contratto di scambio: questi proprietari hanno «la mentalità del “rentier”»: pensano che il fondo altro non sia che un mezzo per ricavare un reddito fisso e sicuro²⁴».

In queste notazioni del giurista di Camerino non è difficile scorgere una attenzione anche etica, nemmeno troppo velata da una vena di malinconia, per quel mondo agricolo della tradizione contadina che non è possibile ridurre solo alle più note e retrive forme deteriori di sfruttamento e che sarà via via radicalmente trasformato da politiche economiche che si riveleranno talvolta poco lungimiranti sotto l'aspetto della difesa (anche in termini di sostenibilità) di un'agricoltura, da un lato, realmente improntata ad equi rapporti sociali e, dall'altro, effettivamente idonea a consentire un razionale utilizzo delle risorse nel quadro più generale della protezione agro-ambientale e paesaggistica.

È una vicenda che ben si riassume, per certi versi, nella parabola della mezzadria ampiamente indagata da Betti.

Un contratto quest'ultimo su cui si registravano differenti concezioni sociali ed economiche: per alcuni strumento di sfruttamento dei mezzadri, per altri – più pacatamente – archetipo di una civiltà agraria che aveva assolto in determinate aree geografiche del nostro Paese una funzione tutt'altro che negativa, rilevandosi come la mezzadria abbia rappresentato tante cose intorno al nesso proprietà-famiglia-lavoro: nella contemporaneità essa evocherebbe un modello di concepire l'equilibrio tra territorio e produzione, tra lavoro umano e natura, tra intervento sul territorio e conservazione ambientale²⁵.

Una figura, comunque, sulla quale polemiche e discussioni frutto di diverse sensibilità e convincimenti non si sono mai sopite.

Si pensi alle equilibrate ma rigorose riflessioni di Filippo Vassalli²⁶ con cui il giurista di Camerino anche in questo libro ha mantenuto un costante dialogo, o alla sferzante denuncia di Ruggiero Romano, laddove quest'ultimo affermava a proposito del contratto

²⁴ BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit., 9.

²⁵ PASSANITI, *Persistenza e trasformazione di un archetipo contrattuale*, Torino, 2017, XV. Per una irrinunciabile descrizione storica della condizione in agricoltura v. JACINI, *I risultati della inchiesta agraria (1884). La situazione dell'agricoltura e dei contadini italiani dopo l'Unità*, Torino, 1976, e in particolare l'introduzione di G. Nenci, IX s.; cfr. anche CORNER, *Contadini e industrializzazione. Società rurale e impresa in Italia dal 1840 al 1940*, Bari, 1993.

²⁶ VASSALLI, *Sul disegno di legge n. 175 del 1948 contenente disposizioni sui contratti di mezzadria*, in *Studi Giuridici*, III, tomo II, Milano, 1960, 641 ss. Emilio Betti nella postilla alla seconda ristampa del suo volume sul negozio giuridico, p.5, scrisse a proposito del precitato saggio di Filippo Vassalli che nella critica mossa dall'insigne Maestro al disegno di legge n. 175 del 1948 – una critica caratterizzata da cristallina profondità e garbato equilibrio – vibra la personalità di un grande giurista. Per Betti «continuare il lavoro cui egli ci ha guidato è per noi un impegno di fede».

in questione: «altro che espressione dell'andata alla terra della civiltà urbana: strumento di frattura, domicilio coatto e servitù della gleba!²⁷».

In effetti, dietro l'impresa agricola del nuovo codice civile continuava a svolgere quasi sempre il ruolo di protagonista la proprietà e la relativa rendita fondiaria, tanto che per lungo tempo sembrò nei fatti una mera dissertazione astratta la pretesa di svincolare i rapporti produttivi in agricoltura dalla preminenza della figura del proprietario anche in relazione alla stessa articolazione della disciplina dei contratti agrari associativi. L'atteggiamento di favore nei confronti della mezzadria da parte del legislatore del ventennio si spiegava – nella prospettiva ideologica del regime – con l'idea che tale figura contrattuale costituisse la prova che gli interessi confliggenti del proprietario terriero e del contadino finissero per convergere nell'interesse sovraordinato della Nazione in correlazione con la funzionalizzazione dirigistica dei rapporti e dell'economia.

Senza questa precomprensione del ruolo della mezzadria risulterebbe impossibile verificare la coerenza o meno di molte delle posizioni che vedevano in essa un mezzo per superare la contrapposizione tra capitale, impresa e lavoro: compreso l'atteggiamento di Betti nel volume sui contratti agrari di cui la mezzadria ne costituisce l'archetipo.

Nel ventennio e nella Carta della Mezzadria si sosteneva una sorta di corrispondenza tra la struttura interna della famiglia mezzadrile e la struttura organizzativa statale propria del fascismo che anche per questo riconosceva una particolare preminenza ai contratti agrari. Su tale contratto ha, quindi, pesato oltre alle situazioni di sfruttamento parassitario dei concedenti anche il condizionamento ideologico legato alle finalità del legislatore fascista.

Un contratto, nella sua riformulazione in chiave associativa, stretto tra gli intenti dirigistici di associare proprietà e lavoro e le contrapposte resistenze di fatto della classe dei proprietari terrieri che rivendicavano – ed esercitavano – nel ruolo e nella direzione una indubbia preminenza sui mezzadri.

Ne conseguiva che la ragione fondamentale del singolare primato che andava riconosciuto ai contratti agrari derivava dalla circostanza «che, a differenza di altre parti del codice civile, la normativa ivi consegnata, pur nella sua indubbia modernizzazione tecnica e concettuale rispetto al codice ottocentesco, ha rappresentato certamente l'obiettivo cristallizzazione di un assetto dei rapporti sociali in agricoltura, più in particolare del conflitto tra proprietà della terra e lavoro, quale era stato autoritativamente imposto nel periodo corporativo: assetto decisamente più favorevole alla rendita agraria (che del resto aveva alimentato il fascismo) rispetto a quello raggiunto nella contrattazione collettiva a seguito delle lotte sociali emerse dalla fine del primo conflitto mondiale sino all'avvento del regime. Non è un caso, dunque, che in un paese allora fundamentalmente agli inizi del processo di industrializzazione, i conflitti sociali in agricoltura dovessero assumere un'importanza determinante e che, in definitiva, sul piano della politica del di-

²⁷ R. ROMANO, *Una tipologia economica*, in *Storia d'Italia, I caratteri originali*, ediz. tasc., vol. I, Milano, 267.

ritto si desse inizio ad un processo di revisione degli assetti disciplinari consacrati nella codificazione²⁸».

Sono queste le criticità sociali ed economiche che si riverberano inevitabilmente sulle soluzioni giuridiche e che attraversano l'opera di Betti sui contratti agrari così come di ogni altro studio agraristico collocato in quel contesto.

E tuttavia la mezzadria rivelava una dimensione più complessa ed un orizzonte ulteriore rispetto alla strumentale (e forse utopistica o insincera) intenzione del legislatore fascista di superare la contrapposizione tra proprietà e lavoro così come con riferimento a quelle critiche incentrate sulla mera denuncia delle forme deteriori di sfruttamento della famiglia colonica; una dimensione che non poteva non tener conto, cioè, della diversità geografica e sociale in cui il contratto si trovò storicamente ad operare e di cui ad esempio Filippo Vassalli ha offerto incisiva testimonianza, condivisa seppur con toni talvolta più aspri dal giurista di Camerino.

In questo quadro, Betti svolge la critica tecnico-giuridica ai progetti di riforma della mezzadria e dei contratti agrari senza timore di esternare le proprie idee, i propri convincimenti; opinioni che in dottrina sono state ritenute far parte di una letteratura consapevolmente orientata nella direzione di custodire gli equilibri sociali consacrati dal legislatore corporativo, tanto che le pagine del giurista camerte sarebbero emblematiche in tal senso laddove critica con durezza i progetti di revisione degli assetti disciplinari presenti nel codice ed avviati subito dopo l'avvento della Repubblica²⁹.

L'antico Maestro, del resto, non esita a definire come demagoghi-profeti coloro che approfittano della crisi socio-economica dei rapporti in agricoltura per preconizzare il crepuscolo della mezzadria e contestarne la stessa ragione di essere³⁰.

Egli ritiene che i detrattori della mezzadria e degli altri contratti agrari associativi lo facciano per principio, per pura prevenzione³¹ e non esita a suggerire polemicamente a tali scrittori, all'apparenza così impreparati in fatto di patologia economica agraria, a leggere e meditare la penetrante critica del progetto di riforma del 1948 svolta da uno studioso del calibro di Filippo Vassalli.

Ma Betti nel difendere i vecchi contratti agrari è assimilabile *tout court* ad un difensore interessato di situazioni consolidate o addirittura di posizioni contrattuali ingiuste e coincidenti con le rendite fondiari e parassitarie dei proprietari? Francamente non lo crediamo: si farebbe torto non solo allo studioso ma soprattutto all'uomo.

²⁸ Così JANNARELLI, *Il contratto in generale ed i contratti agrari tra disciplina municipale e normativa comunitaria*, in *Gli attuali confini del diritto agrario, Atti del convegno "Enrico Bassanelli"*, Milano, 1996, 200-201.

²⁹ Cfr. il pregevole saggio di JANNARELLI, *Il contratto in generale ed i contratti agrari tra disciplina municipale e normativa comunitaria*, in *Gli attuali confini del diritto agrario, Atti del convegno "Enrico Bassanelli"*, Milano, 1996, 200, nt. 22.

³⁰ BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit., 71.

³¹ BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit., 15.

Emilio Betti era come tutti figlio del suo tempo: certamente credeva in una concezione forte del diritto che si ritrova in tutta la sua opera scientifica – contraddistinta da un inflessibile senso del dovere sociale e personale – e che non riuscì mai a svincolarsi da un passato tragico e ormai tramontato³².

L'idea di causa e quella correlata di negozio giuridico propugnata da Betti, ed in cui l'interesse generale rappresenta la stella polare del giurista rispetto all'individualismo, ne offrono ad esempio significativa testimonianza.

Con ragione si è sottolineato in difesa dell'uomo e dello studioso come «talune specifiche prese di posizione, assunte dal Betti, con un eccesso di partecipazione ideologica (e che, nella loro “appassionata” formulazione hanno, forse, finito per oltrepassare le stesse intenzioni dello studioso) condizionarono, pur risultando marginali nel complesso dei suoi scritti, l'interpretazione del suo intero pensiero»³³. Evidentemente, lo studioso non poteva non risentire degli influssi dell'ideologia corporativistica a cui fu legato nel ventennio e che, per certi aspetti, lo identificarono, per così dire, anche dopo la caduta del regime e ne determinarono in seguito un sostanziale isolamento.

In questo quadro, il giurista di Camerino non esitava a rinvenire nella crisi dei contratti agrari, nelle correlative e spesso drammatiche conflittualità sociali ed umane una visione del mondo legata alla lotta di classe.

Sotto questo aspetto, scrive l'Autore che per afferrare bene la natura del rapporto con riguardo alla forma associativa del contratto agrario - ove il mezzadro, il colono e il concedente contribuiscono all'ordinamento dei fattori reali e personali dell'impresa creandola spiritualmente, come affermava Maroi, in un'atmosfera di collaborazione e solidarietà - occorre risalire alla questione generale delle varie funzioni sociali di cooperazione, sul piano del diritto civile, che caratterizzano i differenti tipi contrattuali.

Nel regime di associazione il lavoratore viene ad inserirsi nella struttura dell'azienda con assunzione del medesimo nella gestione dell'impresa: in tal caso l'organismo aziendale viene a configurarsi, sotto il profilo dell'inserzione nell'azienda, come una comunione d'azienda, una *Werkgemeinschaft* come dicono i giuristi tedeschi; e sotto il

³² Rileva DE CUPIS, *Scuola del diritto*, Milano, 1993, 73-74: «Betti aveva una personalità affatto singolare. Era tanto grande come giurista quanto ingenuo negli aspetti della vita estranei alla sua vita scientifica. Politicamente avvinto a un passato morto e sepolto, per un errore di valutazione da lui compiuto in buona fede, era fortemente osteggiato, e con ingenerosa acrimonia, da buona parte del mondo accademico, che non gli perdonava l'errore e non voleva riconoscere, a fronte di questo, la sua immensa cultura giuridica, la quale aveva dato origine ad opere di fondamentale importanza». Sulla figura di Betti, v. di recente le belle pagine di GRONDONA, *Emilio Betti e Aurelio Candian: due “giuristi missionari”*, in *Accademia*, 2023, 1075 ss., nella recensione del pregevole volume di BIROCCHI, MURA, *La missione del giurista. L'itinerario parallelo di Emilio Betti e Aurelio Candian*, Torino, 2022.

³³ G.B. FERRI, nella sua introduzione al volume di BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, nella collana delle ristampe della Scuola di perfezionamento in diritto civile dell'Università di Camerino, a cura di P. e G. Perlingieri, Napoli, ediz. del 1960, rist. 1994, XIII.

secondo aspetto dell'assunzione nella gestione dell'impresa, viene a concepirsi come un *Mitbestimmungsrecht*³⁴.

Betti vede in ciò il valore sociale del trapasso storico dal regime commutativo al regime associativo: trapasso, che segna un mutamento radicale nel contenuto e nell'oggetto del rapporto di lavoro. In regime di scambio il lavoratore è abbassato al livello di una merce, che si scambia contro una mercede (...); è, codesta, la concezione materialistica accettata dall'economia capitalistica e fatta propria dalla teoria marxista, che vi fonda le dottrine del plusvalore e della lotta di classe³⁵. Betti rammenta, prima di affrontare la disciplina del contratto di mezzadria, come la comunanza di scopo sia l'elemento caratteristico dei contratti a struttura associativa come evidenziò più in generale Jhering³⁶.

La mezzadria rappresentava l'occasione di un intervento forte sugli assetti economico-sociali da trasformare, fondandoli su una contrattualizzazione dei rapporti orientata dallo Stato nella direzione del bene supremo costituito dalla produzione nazionale.

Nei propositi del legislatore fascista la configurazione del contratto agrario in chiave associativa doveva, quindi, superare la radicalità del conflitto tra le classi come si è evidenziato sopra.

Betti ha sempre chiaramente guardato alla funzionalizzazione degli istituti del diritto privato nella prospettiva dell'interesse generale che il diritto doveva perseguire e tutelare (nel prisma ermeneutico dell'ordinamento): una idea del resto coerente con il disegno di costruire una proprietà ed un'impresa responsabilizzate nella temperie dirigista del regime che aveva incontrato il suo favore laddove proprietario era sinonimo di proprietario-produttore, di funzionario, di responsabile nel processo produttivo nell'economia dirigistica dello Stato corporativo; filosofia assai distante e divergente da quella espressa dal Codice di Napoleone, e nelle successive codificazioni civili di stampo liberale ove vennero trasfusi e consacrati i diritti fondamentali dell'individuo, secondo le classiche concezioni giusnaturalistiche: la proprietà e la libertà, intesa quest'ultima, essenzialmente come libertà economica³⁷.

Con riguardo a quel periodo, in effetti, l'idea del privato ridotto quasi a funzionario che Betti aveva in altre occasioni precedentemente negata nel nome della matrice (pur sempre) liberale, delle concezioni fasciste, sembrò riproporsi progressivamente³⁸.

Queste idee e questo complesso quadro politico e giuridico non potevano non condizionare l'analisi di Betti sui contratti agrari e, in particolare, sul simbolo dei rapporti contrattuali in agricoltura anche dopo la caduta del fascismo: la mezzadria.

Del resto, è lo stesso Betti a chiarire il suo pensiero quando rileva come il senso delle norme proprie ad es. degli artt. 2085 e 2088 «era più pregnante, allorché esse si inquadravano nell'orbita di un ordinamento corporativo: ordinamento, il quale si credette di sop-

³⁴ BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit., 11-12.

³⁵ BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit., 12.

³⁶ BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit., 67.

³⁷ G.B. FERRI, *Il negozio giuridico*, Padova, 2001, 471.

³⁸ Cfr. G.B. FERRI, *Proprietà produttiva e impresa agricola*, Torino, 1992, 121.

primere almeno temporaneamente (perché la società moderna veramente non può fare a meno di una organizzazione sindacale e corporativa). Poiché si credette di sopprimerlo, rimasero le anzidette norme in certo modo come rudimenti, i quali fanno rinvio ad un complesso organico più vasto che allo stato attuale della legislazione non ha ancora, o non ha più, una precisa disciplina giuridica³⁹».

In altri termini, l'influsso dirigistico, produttivistico e di responsabilizzazione sociale guida l'analisi anche assiologica dello studioso con particolare riferimento all'impresa agraria e a quella peculiare forma associativa rappresentata dall'impresa mezzadriale.

7. Betti cioè, non intendeva proteggere in maniera retriva la classe degli agrari – come invece era forse possibile affermare rispetto ad altri autori, considerato che la gran parte della letteratura giuridica dominante si rivelò ostile alla riforma della mezzadria – ma piuttosto riteneva anche nel contesto della democrazia repubblicana di poter continuare a governare con la tipologia dei contratti associativi il conflitto tra proprietà, tra capitale e lavoro in agricoltura – conflitto che nel passato regime si cercò di realizzare con la riconfigurazione in chiave dirigistica del contratto di mezzadria ridefinito in una struttura associativa e non di scambio. Non il fine di proteggere i *beati possidentes*, i privilegi della proprietà muoveva, quindi, l'indagine critica di Betti ma, al contrario, il perseguimento della funzione sociale della proprietà medesima (in particolare quella agricola) seppur nella prospettiva della sua formazione culturale e con molta probabilità con le sensibilità ideologiche che gli erano proprie o che comunque lo condizionarono.

Si rifletta, del resto, come caduto il regime corporativo e instauratasi la Repubblica, nel panorama della stessa scienza giuridica privatistica si scorgeva da alcuni, sotto certi aspetti, una relativa linea di continuità nella regolamentazione dei rapporti economici: si è evidenziato, in questa prospettiva, come ad es. per Vassalli vi fosse quasi una sorta di “fungibilità” tra i principi della Carta del Lavoro e quelli della Costituzione in tema di rapporti economici. Ma in tal modo non si voleva esprimere affatto una visione di per sé conservatrice del diritto privato, né si rivendicava la neutra tecnicità del lavoro del giurista. Al contrario, nel riuscire a sceverare le tendenze di fondo del mutamento delle transeunti ideologie dominanti, la scienza giuridica sarebbe stata in grado di darsi, e di gestire, un lungimirante progetto “politico”⁴⁰.

³⁹ BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit., 5-6.

⁴⁰ SALVI, *La giusprivatistica fra codice e scienza*, in SCHIAVONE (a cura di) *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla Repubblica*, Bari, 1990, 258; PUGLIATTI, *L'ordinamento corporativo e il codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1942, I, 358 ss., evidenziò l'importanza dell'intreccio tra norme, principi corporativi e codice civile, intuendo l'importanza della loro portata che doveva essere vista nella prospettiva di accentuare i profili programmatici del sistema positivo. Una tematica che successivamente venne appunto ripresa da F. Vassalli. Lo studioso nel noto contributo *Motivi e caratteri della codificazione civile*, in *Studi Giuridici*, III, tomo II, Milano, 1960, 623, avvertiva che solo un osservatore superficiale o politicamente prevenuto potrebbe credere che il codice del 1942 si ricollegli neces-

Sta qui con molta probabilità l'essenza della posizione di Betti: quella di non riuscire a scorgere o nel non voler vedere che il contesto dei valori è inevitabilmente ed in maniera irreversibile cambiato, trasformato dalla scala dei precetti costituzionali.

Un atteggiamento del resto comune a molti autori che, sotto altro profilo, ridimensionavano l'operatività precettiva delle norme costituzionali ritenute vaghe o programmatiche o che rivendicavano quella descritta continuità tra principi economici del dirigenza e quelli costituzionali di governo dell'economia.

Il giurista si trova quindi – a voler schematizzare – tra due fronti principali e radicalmente contrapposti: tra coloro che guardano alla mezzadria come presidio, baluardo delle prerogative dei proprietari terrieri e coloro che, all'opposto, ne invocano la profonda riforma (ma Vassalli parlò di snaturamento del contratto) se non l'abrogazione perché ritenuta *tout court* fonte di sfruttamento e di sottomissione dell'agricoltore e della sua famiglia.

Betti respinge quella che ritiene una forzata polemica ideologica ed imperniata sulla lotta di classe ma non riesce o non vuole rileggere la contrattazione in agricoltura nella luce ermeneutica dei nuovi principi personalistici della Costituzione rispetto al dato economico: e, del resto, quanto tempo doveva passare per la loro valorizzazione, per la loro configurazione in chiave di precetti giuridici immediatamente operativi, di solido basamento di una nuova legalità anche nel diritto civile⁴¹?

A ciò si aggiunga che nella stessa dimensione dell'ordinamento corporativo, malgrado la revisione concettuale dei contratti agrari – da contratti di scambio ad associativi – non si riuscì, o con più probabilità, non si volle, andare, nella realtà delle cose, oltre il consolidamento di un assetto dei rapporti sociali in agricoltura oggettivamente sbilanciato in favore della classe della proprietà.

Da un lato, come si era anticipato, la valorizzazione della mezzadria avrebbe dovuto rappresentare nell'ordinamento dirigitico il mezzo per sanare il conflitto sociale tra proprietari terrieri e contadini, ma, dall'altro, dietro lo schermo dell'associazione imprenditoriale del contratto agrario continuava più verosimilmente a prevalere il vero protagonista del rapporto negoziale: il proprietario. Con la conseguenza di continuare a scorgere dietro la figura della controversa figura dell'impresa agricola *ex art.* 2135 c.c.

sariamente a un indirizzo politico tramontato e invisibile: profonde erano state le trasformazioni politiche, economiche e sociali. Osservava così, p. 633, che «la gerarchia dei fini è fissata dalla legge o è da dedursi dai principi fondamentali della Carta del lavoro, per questa parte non dissimile dalle ideologie oggi imperanti e in via di consacrazione nel nuovo Statuto». Concludeva in maniera lungimirante, in relazione ai fini superindividuali nel diritto privato contemporaneo che «questo più intimo collegamento del diritto civile con la Costituzione dello Stato e con la politica del medesimo, per cui la vita dei singoli è condizionata anche visibilmente alla vita e al funzionamento dello stato, pone allo sfondo dei problemi propri del diritto civile il problema stesso dello Stato».

⁴¹ V. la posizione antesignana di P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della "proprietà"*, pubblicazioni della Scuola di specializzazione in diritto civile, Università degli Studi di Camerino, 1971, rist., Napoli, 2011.

spesso se non sempre lo spettro del vecchio *rentier* come ha incisivamente notato la dottrina⁴².

Insomma, la mezzadria nella stessa innovata disciplina del codice civile del 1942 recava con sé contraddizioni e disarmonie sbilanciate in favore della proprietà: inevitabile, quindi, che in un processo di semplificazione dialettica la posizione di Betti venisse identificata essenzialmente con quella di un conservatore nostalgico: giudizio questo quantomeno affrettato considerato che il civilista camerte più volte si rifà all'analisi di Filippo Vassalli, giurista eccelso quest'ultimo e certamente non incline a simpatie per il passato regime ed a cui, anzi, si è riconosciuto il merito di una defascistizzazione diffusa del codice civile.

Anche Vassalli critica fortemente il disegno di riforma della mezzadria e degli altri contratti associativi: lo fa con la consueta lucidità e con l'intelligenza e la finezza di analisi che gli erano proprie senza raggiungere forse i toni agguerriti di Betti, in un contesto dialettico attento alle peculiarità storiche, geografiche ed economiche dell'archetipo dei contratti agrari, evidenziando anch'egli le incongruità tecniche e le contraddizioni del progetto di riforma con una attenzione evidente al possibile ruolo virtuoso svolto dal tipo contrattuale in esame, lontano da esasperate connotazioni di classe ma senza una difesa ad oltranza⁴³ del contratto agrario per ripetere le parole dell'illustre studioso.

Ciò che accomuna i due grandi giuristi – pur nella diversità degli animi e delle sensibilità – è l'accurata e severa sottolineatura delle incongruità tecniche dei contenuti dei progetti di riforma dei contratti agrari.

Ma come si era anticipato la fine è nota: prevalsero i riformatori e le preoccupazioni di continuare a consentire inammissibili forme parassitarie in danno dei mezzadri: di qui, a parte ipotesi residuali e circoscritte di conservazione dei vecchi rapporti, l'espunzione per così dire del contratto di mezzadria dalla scena del diritto dell'agricoltura con contestuale compressione dell'autonomia privata.

Certo, appare impensabile nella contemporaneità pensare di ritornare ai vecchi contratti agrari associativi: ogni forma contrattuale – così come ogni istituto giuridico – è legata al suo tempo e alla società che ne è espressione. Quei contratti assolsero in determinate zone per lungo tempo ad una funzione sociale meritevole (come ricorda Betti citando il pensiero di uno studioso cattolico come il Toniolo) ma si rivelarono anche espressione di inammissibile e grave sfruttamento da parte degli agrari.

Troppo diverso nell'attualità il contesto sociale e culturale che differenzia in maniera abissale l'agricoltura di oggi da quella del passato rispetto al rapporto di un tempo tra proprietario e mezzadro in cui la predominanza del primo non era solo di tipo economico. E tuttavia non si dovrebbe liquidare la vicenda storica ed umana del contratto di mezzadria solo in termini di contrapposizione tra proprietà e lavoro: invero le rivendicazioni

⁴² G.B. FERRI, *Proprietà produttiva e impresa agricola*, cit., 33.

⁴³ VASSALLI, *Sul disegno di legge n. 175 del 1948 contenente disposizioni sui contratti di mezzadria*, cit., 667.

di equi rapporti sociali ed economici nei contratti agrari o, all'opposto, una tenace difesa di prerogative proprietarie ne costituiscono, all'evidenza, profili insopprimibili ma non esclusivi.

Nella fine della mezzadria si scorge una metafora della dissoluzione di un mondo proprio della civiltà giuridica contadina. Forse, anche per questo, al di là dei convincimenti ideologici e dei toni, all'evidenza differenti in giuristi di valore come Filippo Vassalli ed Emilio Betti, la lettura dei rispettivi scritti sottende più o meno sottotraccia un tono crepuscolare.

8. Nel contributo critico ed analitico del giurista di Camerino è ormai chiaro che i suoi granitici convincimenti sugli istituti privatistici forgiati e reinterpretati nel prisma dell'interesse generale si ritrovano anche nello studio dei contratti agrari: quei principi dirigistici e di responsabilizzazione del fare, dell'*agere* negoziale ed imprenditoriali, sottendono in Betti la possibilità di guardare ad una meritevolezza negoziale in un'ottica produttivistica e funzionalizzatrice con riguardo all'impresa agricola e ai contratti agrari così come, del resto, il rilievo assegnato alla funzione economico-sociale permea la sua teoria generale del negozio giuridico la cui prima edizione e, in ogni caso, la sua elaborazione è legata alla temperie culturale e politica del dirigismo: è la sua visione, più in generale, del diritto e non solo di quello civile.

Non a caso egli cita testualmente alcune norme del codice civile del 1942 che avevano valore nel vigore dell'ordinamento corporativo. Si pensi ai precitati rilievi dell'antico Maestro sull'art. 2088 c.c. laddove sottolinea che in conformità della funzione sociale dell'impresa, l'imprenditore risponde verso la società del retto esercizio imprenditoriale in questa accezione⁴⁴.

Si rammenti, inoltre, che per il Maestro camerte il proprietario con la mentalità del *rentier* non ha di fronte alla società il diritto di possedere la terra⁴⁵.

Egli riassume emblematicamente questa sua filosofia, questo suo credo nelle ultime parole del volume ove nella pagina conclusiva – riflettendo sulla riforma tedesca (non limitata all'agricoltura) del *Mitbestimmungsrecht* della cogestione e dello spirito di collaborazione nel contratto agrario associativo – rileva: «l'essenziale è, per l'una parte, convincersi che il possesso della terra vincola e obbliga verso la società nazionale (*Eigentum verpflichtet*, secondo la formula di Weimar); per l'altra parte riconoscere parimenti che il lavoro della terra vincola e obbliga oltre quello che può esserne il rendimento immediato. (...) Solo quando da entrambi i contraenti sia rinato il senso della terra e l'impegno di servirla, si potrà davvero superare l'odierna crisi della cooperazione⁴⁶». Aggiunge lo studioso – nel riportare le parole di Michele Jeromin nel romanzo (*Die Jeromin-Kinder*) di

⁴⁴ E. BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit. 5-6.

⁴⁵ E. BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit. 23.

⁴⁶ BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit., 280.

Ernst Wiechert – che lo sguardo dell'agricoltore è diretto alla terra e la terra non conosce potenza o invidia: vuol essere servita e amata.

Oggi diremmo custodita e difesa.

Questa funzionalizzazione sociale dell'impresa e la correlativa responsabilizzazione della proprietà in cui credeva Emilio Betti rappresenta un valore da inquadrare e attuare assiologicamente nella legalità costituzionale: nel codice civile del 1942 il proprietario produttore e l'imprenditore sono espressione essenziale di una solidarietà nazionale produttivistica ed economicistica: mentre la solidarietà della Costituzione è una solidarietà che si ispira innanzitutto alla realizzazione della persona umana, al rispetto della dignità⁴⁷.

Quindi una connotazione delle situazioni e delle attività produttive ben oltre l'aspetto economico: non il superiore interesse nazionale dello Stato ma nemmeno l'interesse del singolo. È la tutela della persona l'astrolabio valoriale, sistematico ed ermeneutico.

Nelle lezioni di diritto civile sui contratti agrari di Emilio Betti non si scorge, probabilmente, una reale soluzione di continuità tra l'interesse generale produttivistico della funzione sociale consacrato nella Carta del Lavoro e nella Carta della Mezzadria (ormai consegnate alla storia delle istituzioni) e la successiva soppressione dell'ordinamento corporativo: piuttosto un *continuum* ermeneutico sottotraccia; una soluzione che, evidentemente, in questi termini non sarebbe più possibile neanche sottendere con il successivo quadro costituzionale incentrato sul personalismo.

Ma l'accento eticamente rigoroso e rigido di Betti sulla responsabilizzazione dell'imprenditore agricolo e, quindi, del proprietario-produttore nello scenario dell'interesse della comunità valorizza, se adeguati alla contemporaneità e alla legalità costituzionale, la fecondità della dimensione di un solidarismo che superi la conflittualità insita nei rapporti economici, ammonendoci oggi più che mai sulla irrinunciabile funzione sociale della proprietà, in specie quella terriera, e sulla correlativa esigenza di attenzione etica e di consapevolezza delle ripercussioni sociali della contrattazione in agricoltura (da tempo ormai riformata nel segno cogente ed uniforme di una sostanziale tipicità propria dell'affitto di fondo rustico, anche in virtù del noto meccanismo autoritativo della riconduzione all'affitto proprio della legge n. 203 del 1982, seppur contraddistinta dallo slancio dell'autonomia assistita propria degli accordi in deroga).

In definitiva, una attenzione all'interesse generale nella dimensione della proprietà in agricoltura – e correlativamente nel contratto – che rappresenta forse la lezione più importante di Emilio Betti anche nell'opera dedicata ai contratti agrari e che ha incessantemente contraddistinto la sua attività di studioso e la sua eccezionale cultura professati con il "furore" dell'asceta⁴⁸ ma sempre con onestà intellettuale.

⁴⁷ P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della "proprietà"*, cit., 65.

⁴⁸ Cfr. G.B. FERRI, nella sua introduzione alla ristampa del volume di BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., XIII.

Nel contratto agrario costitutivo dell'impresa agricola il bene fondamentale e cioè il fondo rustico (in una agricoltura che pur nella complessità delle tecniche attuali deve continuare a muoversi nella dimensione della ruralità ed attualmente in quella della sostenibilità) si inserisce evidentemente in una dimensione produttiva che non può non tener conto dell'interesse generale: il contratto e la sua causa si legano in questa prospettiva alla proprietà agraria, alla terra e ne assicurano la funzione sociale necessariamente dinamica.

Il rigore e la missione del giurista nella personalità scientifica ed etica di Betti rappresentano, a conclusione di queste riflessioni, un formidabile impulso per una proprietà agraria da presidiare con forza affinché sia lontana da iniziative e realtà imprenditoriali di segno speculativo finanziario che in tempi recenti guardano all'acquisizione massiccia e allo sfruttamento intensivo dei fondi rustici con probabili conseguenze negative in chiave di tutela della biodiversità agricola e con la perdita della conduzione in proprio del fondo rustico da parte degli agricoltori in favore di un aumento della manodopera esterna a scapito del disegno costituzionale di favorire la proprietà coltivatrice.

Nel segno della responsabilizzazione solidaristica occorre implementare il ruolo virtuoso di quei proprietari che vogliano per così dire farsi impresa ma nello scenario ambientale di una sostenibilità produttiva e di una regolamentazione dei rapporti agrari che effettivamente coniughino equità sociale e razionalità aziendale nella forza precettiva non solo dell'art. 44 Cost. ma anche in quella del nuovo testo degli artt. 9 e 41 della Costituzione riformati nel 2022 e nel coordinamento con le fonti sovranazionali

Sotto questo angolo visuale le "lezioni di diritto civile sui contratti agrari" di Emilio Betti non rappresentano solo un capitolo essenziale della nostra cultura giuridica ma sembrano rivelare un'attualità ed una fecondità concettuale e sistematica apparentemente insospettite: nell'inquietudine mai sopita del giurista di Camerino non è difficile scorgere il suo sincero legame con la terra e con i valori di un mondo contadino, il cui retaggio culturale, etico e ambientale (oltraggiato non poche volte da politiche che hanno fatto scempio del nostro paesaggio agrario) grida fino ai nostri giorni.

Un grido di dolore che ci sentiamo di condividere e che ci consente di richiamare – in una ideale continuità etica e spirituale – il pensiero di Giuseppe Capograssi laddove ammonisce che il problema fondamentale «è di unire tre vite, la vita del singolo, la vita della comunità, la vita della terra: tutte e tre debbono unirsi come vita, non come sfruttamento o asservimento dell'una all'altra⁴⁹».

Parole per certi versi tanto profetiche quanto inascoltate.

⁴⁹ CAPOGRASSI, *Agricoltura, proprietà, diritto*, in Id., *Opere*, Milano, 1959, V, 275. I rilievi del grande filosofo sono più volte evidenziate da BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, cit., 173 ss.

